

COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 131 Del 12-12-19

**Oggetto: Approvazione tariffe pubblicità e pubbliche affissioni anno 2020:
 conferma 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di dicembre nel Comune di Uta, nel Palazzo Municipale, convocata dal Signor Sindaco, alle ore 13:15 si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone di:

PORCU GIACOMO	Sindaco	P
Mua Michela	Vice Sindaco	P
Soriga Antonello	Assessore	P
Onali Andrea	Assessore	P
Pillitu Marco	Assessore	A
MELIS FEDERICA GIUSEPPA	Assessore	P

risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. FARCI ROBERTO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PORCU GIACOMO

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame

l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

a) l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi, stabilisce che il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151 del medesimo decreto legislativo;

b) l'articolo 151 del D.Lgs 267 del 2000 e smi dispone che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e a tal fine presentano il documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale;

c) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi, prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

d) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

e) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il DL 34 del 2019, convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019, ed in particolare l'art 15 bis in tema di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributaria degli enti locali;

Visto l'articolo 13 del DL 201/2011, convertito nella Legge 214 del 2011, così come modificato dall'art 15 bis del DL 34 del 2019, convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019, ed in particolare:

-il nuovo comma 15 che così dispone "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. ..."

-il comma 15 ter che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI, la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019 contenente chiarimenti sull'art 15 bis DL 34 del 2019, convertito con modificazione nella Legge 58 del 28/06/2019, in tema di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributaria degli enti locali;

Considerato che occorre determinare le tariffe relative alla pubblicità e pubbliche affissioni per l'anno 2020;

Ritenuto di dovere confermare, per l'anno 2020, le tariffe relative alla pubblicità e pubbliche affissioni deliberate per l'anno 2019;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 19 del 29/03/2007;

Vista la deliberazione del Giunta Comunale n. 166 del 20/12/2019 con la quale sono state stabilite le tariffe le tariffe relative alla pubblicità e pubbliche affissioni per l'anno 2019;

Visto il DLgs 267 del 2000 e smi (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;)

Acquisito il parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Affari generali, e in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Con votazione unanime palese

DELIBERA

Di approvare, senza alcuna variazione rispetto a quanto stabilito per l'anno 2019, le tariffe per la Pubblicità e per le Pubbliche Affissioni per l'anno 2020, così come specificato nella tabella seguente:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ			
ORDINARIA E LUMINOSA (art. 7 c. 6, art. 12)	Pubblicità ordinaria (tariffa annua per metro quadro)		
	Superficie	Pubblicità ordinaria	Luminosa o illuminata
	fino a mq 5,5	11,36	22,72
	da mq 5,5 a mq 8,5	17,04	34,09
	oltre mq 8,5	22,72	45,45
Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente			
CON VEICOLI (art. 13, c. 1)	Pubblicità effettuata con veicoli in genere (tariffa annua per mq)		
		Pubblicità ordinaria	Luminosa o illuminata
	Interna	11,36	
	Esterna	11,36	fino a mq 5,5
		17,04	da mq 5,5 a mq 8,5
	22,72	oltre mq 8,5	
Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100%			
SU AUTOVEICOLI (art. 13, c.1)	Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli (tariffa annua per mq)		
	49,58	per autoveicolo con portata inferiore a 3000 kg	
	74,37	per autoveicolo con portata superiore a 3000 kg	
	24,79	per autoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	
	Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100%		
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata			
PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c.1,2,3)	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (tariffa annua per mq)		
	16,53	effettuata per conto proprio dall'impresa	
	33,05	effettuata per conto terzi	
	Per periodi non superiori a tre mesi la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione		

CON PROIEZIONI (art.14, c.4,5)	Pubblicità effettuata con proiezioni (tariffa giornaliera)	
	2,07	Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera dopo tale periodo è ridotta del 50%
CON STRISCIONI (art. 15, c. 1)	Pubblicità con striscioni	
	11,36	tariffa per mq e per periodi di giorni 15 o frazioni
CON AEROMOBILI (art. 15, c. 2)	Pubblicità con aeromobili	
	49,58	tariffa per ogni giorno o frazione
CON PALLONI FRENATI (art.15, c. 3)	Pubblicità con palloni frenati	
	24,79	tariffa per ogni giorno o frazione
CON ALTRI MEZZI (art, c. 4)	Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario, oppure persone circolanti con cartelli o altro	
	2,07	tariffa per ciascuna persona e per ogni giorno o frazione
CON AMPLIFICATORI (art. 15, c. 4)	Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori	
	6,20	tariffa per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		
Misura del diritto per ciascun foglio fino a cm70x100 (art.19)	Per i primi 10 giorni (per commissioni di 50 unità e oltre)	1,03
	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,31
	Per i primi 10 giorni (per commissioni inferiori a 50 unità)	1,55
	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,31
Misura del diritto per ciascun foglio superiore al mq	Per i primi 10 giorni (per commissioni di 50 unità e oltre)	1,55
	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,31
	Per i primi 10 giorni (per commissioni inferiori a 50 unità)	2,32
	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,31
Misura del diritto per manifesti costituiti da 8 a 12 fogli	Per i primi 10 giorni (per commissioni di 50 unità e oltre)	1,55
	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,31

	Per i primi 10 giorni (per commissioni inferiori a 50 unità)	2,32
	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,31
Misura del diritto per manifesti costituiti da più di 12 fogli	Per i primi 10 giorni (per commissioni di 50 unità e oltre)	2,06
	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,31
	Per i primi 10 giorni (per commissioni inferiori a 50 unità)	3,10
	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,31

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del TUEL

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.152 del 05-12-2019, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarità tecnica della proposta e sulla correttezza dell'azione amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 05-12-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. FARCI ROBERTO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.152 del 05-12-2019, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarità contabile della proposta.

Data: 06-12-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PORCU GIACOMO

Il Vice Segretario Comunale
Dott. FARCI ROBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)